

# Rottamazione cartelle, saldo e stralcio, processi verbali e chiusura liti La “bussola” delle scadenze

## **Il calendario del 2019**

*a cura di Salvina Morina e Tonino Morina*

**28 febbraio 2019** **Rottamazione - bis** per i carichi affidati alla Riscossione dal **1° gennaio al 30 settembre 2017. In scadenza la quinta e ultima rata.** I contribuenti, che hanno presentato la domanda per accedere alla rottamazione – bis, per definire i carichi affidati alla Riscossione dal **1° gennaio al 30 settembre 2017**, e che avevano scelto di pagare in modo rateale, devono pagare la quinta e ultima rata.  
**Resta fermo l'eventuale “passaggio” alla rottamazione-ter alle condizioni previste dalla legge.**

**28 febbraio 2019** **Rottamazione - bis dei “ripescati”.** In scadenza la **terza e ultima rata.** I contribuenti, che hanno aderito alla prima rottamazione, ma non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, e che sono stati ripescati per la rottamazione bis, avendo scelto di pagare in modo rateale, devono pagare la terza e ultima rata.  
**Resta fermo l'eventuale “passaggio” alla rottamazione-ter alle condizioni previste dalla legge.**

**28 febbraio 2019** **Rottamazione – bis dei ruoli affidati alla Riscossione dal 2000 al 2016. In scadenza la terza e ultima rata.** I contribuenti, che hanno aderito alla riapertura della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della Riscossione dal **2000 al 31 dicembre 2016**, che hanno presentato la domanda e che avevano scelto di pagare in modo rateale, devono pagare la terza e ultima rata.  
**Resta fermo l'eventuale “passaggio” alla rottamazione-ter alle condizioni previste dalla legge.**

## **Rottamazione - ter**

**Le regole** **Rottamabili i debiti a ruolo dal 2000 al 2017.** I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono

	<p>essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive. La terza rottamazione può essere “superata” dalla quarta rottamazione a saldo e stralcio, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, che consente di definire con modalità agevolate, con sconti variabili dal 65 al 90 per cento, i debiti delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.</p>
<p><b>30 aprile 2019</b></p>	<p><b>Domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.</b> Per accedere alla terza rottamazione, il contribuente deve presentare la domanda all’agente della Riscossione entro il <b>30 aprile 2019</b>. Entro questa data, è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente al 30 aprile 2019 (articolo 3, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). La terza rottamazione può essere “superata” dalla quarta rottamazione a saldo e stralcio, prevista dalla legge di Bilancio 2019, che consente di definire con modalità agevolate, con sconti variabili dal 65 al 90 per cento, i debiti delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.</p>
<p><b>30 giugno 2019 (slitta al 1° luglio 2019)</b></p>	<p><b>Rottamazione – ter. Comunicazione della Riscossione.</b> Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione per la rottamazione – ter, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione per la rottamazione;</li> <li>b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione alleggerà alla comunicazione, se il debitore non ha chiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a);</li> <li>c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.</li> </ul>
<p><b>31 luglio 2019</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Primo o unico pagamento.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal</p>

	<p>2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>30 novembre 2019 (slitta a lunedì 2 dicembre)</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Seconda rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>Rottamazione ter dei “ripescati”</b> (che non hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018)</p>
<p><b>Le regole</b></p>	<p><b>Novità del decreto semplificazioni.</b> I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il <b>7 dicembre 2018</b>, possono accedere alla rottamazione ter (articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, come modificato dal decreto semplificazioni).</p> <p>Per accedere alla terza rottamazione, essi devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il <b>31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019</b>.</p> <p>Le altre otto rate successive si dovranno pagare il <b>28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021</b>.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p><b>30 aprile 2019</b></p>	<p><b>Domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.</b> Per accedere alla terza rottamazione, il contribuente deve presentare la domanda all’agente della Riscossione entro il <b>30 aprile 2019</b>. Entro questa data, è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente al 30 aprile 2019 (articolo 3, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).</p>
<p><b>31 luglio 2019</b></p>	<p><b>Novità del decreto semplificazioni. Primo o unico pagamento per i “ripescati”.</b> I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il <b>7 dicembre 2018</b>, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il <b>31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019</b>.</p> <p>Le altre otto rate successive si dovranno pagare il <b>28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021</b>.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>

<p><b>30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre)</b></p>	<p><b><u>Novità del decreto semplificazioni.</u></b></p>
	<p><b>Seconda rata per i “ripescati”.</b> I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il <b>7 dicembre 2018</b>, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il <b>31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019.</b></p>
	<p>Le altre otto rate successive si dovranno pagare il <b>28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.</b></p>
<p>Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>	

	<b>Saldo e stralcio con sconti fino al 90%</b>
<b>Le regole</b>	<p><b>Saldo e stralcio per chi è in difficoltà economica.</b> La quarta rottamazione <b>a saldo e stralcio</b>, prevista dalla legge di Bilancio 2019, consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versano in una grave e <b>comprovata situazione di difficoltà economica</b> e affidati all'agente della riscossione dal <b>1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017</b>, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Deve però trattarsi di carichi diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a mille euro che sono stati annullati automaticamente entro il 31 dicembre 2018. I carichi possono essere definiti versando una somma determinata, che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive. Si possono definire anche i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento (articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Per accedere alla definizione <b>a saldo e stralcio</b> deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro. Al riguardo, si ricorda che l'Isce è l'indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Le persone fisiche, che possono accedere alla quarta rottamazione a <b>saldo e stralcio</b>, con sconti variabili dal 65 al 90 per cento, possono anche "abbandonare" le precedenti rottamazioni che non si sono ancora perfezionate con il versamento delle somme dovute.</p>
<b>30 aprile 2019</b>	<p><b>Domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.</b> Le persone fisiche che intendono accedere alla definizione agevolata a <b>"saldo e stralcio"</b> devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall'agente della riscossione.</p> <p>Le persone fisiche che accedono alla rottamazione <b>a saldo e stralcio</b> devono pagare:</p>

	<p>a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ al 16%, se l'ISEE del nucleo familiare non supera l'importo di 8.500 euro;</li><li>➤ al 20%, se l'ISEE del nucleo familiare supera l'importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro;</li><li>➤ al 35%, se l'ISEE è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro;</li></ul> <p>b) l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.</p> <p>Si trovano, in ogni caso, in una <b>grave e comprovata situazione di difficoltà economica</b> le persone fisiche per le quali è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, cioè al <b>30 aprile 2019</b>, la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Si tratta delle persone che si trovano in stato di sovra indebitamento, che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni. Queste persone potranno estinguere i loro debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, a titolo di capitale e interessi, in misura pari al <b>10 per cento</b>, l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. A questo fine, alla dichiarazione di definizione agevolata deve essere allegata la copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.</p>
<p><b>31 ottobre 2019</b></p>	<p><b>Comunicazione della Riscossione per il saldo e stralcio.</b> E' stabilito che entro il <b>31 ottobre 2019</b>, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il <b>30 aprile 2019</b>, l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate).</p>
<p><b>31 ottobre 2019</b></p>	<p><b>Comunicazione diniego della Riscossione per il saldo e stralcio.</b> E' stabilito che entro il <b>31 ottobre 2019</b>, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il <b>30 aprile 2019</b>, se sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme in esame, con</p>

	conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo <b>il saldo e stralcio</b> .
<b>30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre)</b>	<b>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter e primo o unico pagamento.</b> Nel caso di comunicazione entro il <b>31 ottobre 2019</b> , che nega l’accesso alla rottamazione a <b>saldo e stralcio</b> , l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il <b>30 novembre 2019</b> . Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
<b>30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre)</b>	<b>Primo o unico pagamento per il saldo e stralcio.</b> Le somme dovute per il <b>saldo e stralcio</b> possono essere versate in unica soluzione entro il <b>30 novembre 2019</b> , o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del <b>2 per cento annuo</b> e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.

	<b>Rottamazione ter dei “ripescati” dal Saldo e Stralcio</b>
<b>Le regole</b>	<p><b><u>Novità del decreto semplificazioni.</u></b></p> <p>Entro il <b>31 ottobre 2019</b>, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per accedere alla rottamazione a <b>saldo e stralcio</b> entro il <b>30 aprile 2019</b>, se sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo <b>il saldo e stralcio</b>. Nel caso di comunicazione entro il <b>31 ottobre 2019</b>, che nega l’accesso alla rottamazione a <b>saldo e stralcio</b>, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.</p> <p>E’ inoltre stabilito che, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il <b>7 dicembre 2018</b>, delle somme da pagare relative alle precedenti rottamazioni, devono essere versate in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il <b>30 novembre 2019</b>.</p> <p>Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<b>30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre)</b>	<p><b>Primo o unico pagamento per i ripescati dal saldo e stralcio.</b> Per i debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il <b>7 dicembre 2018</b>, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il <b>30 novembre 2019</b>.</p>

## **Chiusura liti pendenti**

### **Le regole**

Per avvalersi della definizione, di cui all'articolo 6, del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è necessario che la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, al **24 ottobre 2018** e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “sia stato notificato alla controparte”, cioè all'ufficio delle Entrate. E', inoltre, necessario che, “alla data di presentazione della domanda ... il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva” (paragrafo 2, “pendenza della lite”, circolare 22/E del 28 luglio 2017). Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 546 del 1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all'ufficio il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

E' stabilito che, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90 per cento** del valore della controversia.

Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. Ad esempio, in caso di accertamento con richiesta di imposte per **20mila euro, sanzioni 24mila euro, contributi Inps per 6mila euro, e interessi per 7mila euro, in totale 57mila euro, il valore della lite è pari a 20mila euro.** In caso di liti relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni. Per i contribuenti che si avvalgono della chiusura della lite pendente, il valore della lite va determinato al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'ufficio.

In caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il

	<p>pagamento:</p> <p>a) <b>del 40 per cento</b> del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;</p> <p>b) <b>del 15 per cento</b> del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.</p> <p>In caso di <b>accoglimento parziale</b> del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40 o 15%), per la parte di atto annullata. Le liti tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, al <b>19 dicembre 2018</b>, per le quali l'agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al <b>5% del valore</b> della controversia.</p>
<p><b>31 maggio 2019</b></p>	<p><b>Presentazione domanda e primo o unico pagamento.</b> La definizione della <b>lite pendente</b> si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il <b>31 maggio 2019</b>; se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Le rate successive alla prima scadono il <b>31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019</b>.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.</p> <p>Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello <b>0,8% annuo</b>. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;</li><li>❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.</li></ul>
<p><b>31 agosto 2019 (slitta al 2 settembre)</b></p>	<p><b>Seconda rata chiusura lite pendente.</b> I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro,</p>

	devono pagare la <b>seconda rata</b> .
<b>30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre)</b>	<b>Terza rata chiusura lite pendente.</b> I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la <b>terza rata</b> .

## **Chiusura processi verbali**

	<b>Chiusura processi verbali</b>
<b>Le regole</b>	<p>Con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, possono essere definite integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il <b>24 ottobre 2018</b>, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (Irap), imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e imposta sul valore aggiunto (Iva). Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta (articolo 1, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). La definizione agevolata si applica ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento, tenendo conto dell'eventuale raddoppio dei termini per le violazioni in materia di investimenti e attività di natura finanziaria nei cosiddetti "paradisi fiscali". Nella dichiarazione di definizione agevolata, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Questa modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Per identificare la dichiarazione oggetto della definizione agevolata, nel frontespizio della stessa va barrata la casella "Correttiva nei termini", anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.</p>
<b>31 maggio 2019</b>	<p><b>Domanda da presentare entro il 31 maggio 2019.</b> Per la definizione agevolata del processo verbale, il contribuente deve presentare, entro il <b>31 maggio 2019</b>, la relativa dichiarazione, o più dichiarazioni, se è prevista la presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata. Può avvalersi della definizione agevolata anche il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata</p>

	<p>comunque omessa. Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio, entro il 24 ottobre 2018.</p>
<p><b>31 maggio 2019</b></p>	<p><b>Primo o unico pagamento entro il 31 maggio 2019.</b></p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il <b>31 maggio 2019</b>. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;</li><li>❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.</li></ul>
<p><b>31 agosto 2019 (slitta al 2 settembre)</b></p>	<p><b>Definizione processi verbali. Pagamento seconda rata.</b></p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la <b>seconda rata</b>.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il <b>31 maggio 2019</b>. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima</p>

	<p>sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempimento” nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;</li><li>❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.</li></ul>
<p><b>30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre)</b></p>	<p><b>Definizione processi verbali. Pagamento terza rata.</b></p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la <b>terza rata</b>.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il <b>31 maggio 2019</b>. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempimento” nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;</li><li>❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.</li></ul>

<b><i>Sanatoria delle violazioni doganali</i></b>	
<b><i>Le regole</i></b>	La definizione agevolata può riguardare i processi verbali che hanno ad oggetto violazioni in materia di Iva all'importazione. Sono infatti definibili integralmente le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di Iva all'importazione. Per questa definizione agevolata, il contribuente deve presentare una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio delle Dogane, eseguendo il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione, senza interessi e sanzioni. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di Iva all'importazione è effettuato in Dogana usando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L'ufficio delle Dogane rilascia apposita ricevuta.
<b><i>31 maggio 2019</i></b>	<b><i>Versamento unico per le violazioni doganali.</i></b> La definizione per le violazioni doganali si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento si effettua in Dogana, usando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale o altri mezzi elettronici di pagamento).

	<b>Rottamazione ter</b>
	<b>L'agenda dal 2020 al 2023</b>
<b>28 febbraio 2020</b>	<b>Rottamazione ter – Terza rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b> , o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b>
<b>31 maggio 2020 (slitta a lunedì 1° giugno)</b>	<b>Rottamazione ter – Quarta rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b> , o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b>
<b>31 luglio 2020</b>	<b>Rottamazione ter – Quinta rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b> , o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31</b>

	<p><b>luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>30 novembre 2020</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Sesta rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>28 febbraio 2021 (slitta a lunedì 1° marzo 2021)</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Settima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>31 maggio 2021</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Ottava rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al</b></p>

	<p><b>10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>31 luglio 2021 (slitta a lunedì 2 agosto 2021)</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Nona rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>30 novembre 2021</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Decima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>28 febbraio 2022</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Undicesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o</p>

	<p>nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>31 maggio 2022</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Dodicesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>31 luglio 2022</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Tredicesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>30 novembre 2022</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Quattordicesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della</p>

	<p>riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<b>28 febbraio 2023</b>	<p><b>Rottamazione ter – Quindicesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<b>31 maggio 2023</b>	<p><b>Rottamazione ter – Sedicesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono</b></p>

	<p><b>dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>31 luglio 2023</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Diciassettesima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>
<p><b>30 novembre 2023</b></p>	<p><b>Rottamazione ter – Diciottesima e ultima rata in scadenza.</b> La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il <b>31 luglio 2019</b>, o nel numero massimo <b>di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</b></p>